

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

121 / 2020 del 02/04/2020

Oggetto: ACQUISIZIONE BENI MOBILI DI PROPRIETA' DI AREXPO S.P.A.

OGGETTO: ACQUISIZIONE BENI MOBILI DI PROPRIETA' DI AREXPO S.P.A.

vista la seguente proposta di deliberazione n. 132/2020, avanzata dal Direttore della Unità Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

DATO ATTO che a seguito della conclusione dell'evento espositivo EXPO 2015, AREU ha manifestato ad AREXPO l'intenzione di acquisire parte del materiale sanitario e degli arredi utilizzati presso i Punti di Primo Intervento durante suddetta manifestazione formulando idonee specifiche richieste, prot. AREU n. 6134/2015 e n. 6566/2016 e che AREXPO ha comunicato ad AREU, con nota prot. AREU 2358 del 25.02.2020, l'assegnazione dei beni sopra elencati a fronte del pagamento della somma simbolica di Euro 1.500,00 + IVA;

CONSIDERATO che AREU, con nota prot. 3534 del 25.03.2020, ha manifestato l'interesse ad acquisire ulteriore materiale sanitario e arredi presenti e non utilizzati presso AREXPO, particolarmente utili in questo momento dell'emergenza COVID-19, e comunque impiegati sia nell'ambito del sistema di emergenza sanitario extraospedaliero sia per fini formativi rivolti allo sviluppo del soccorso sanitario extraospedaliero anche dei cittadini per tramite delle Associazioni di Volontariato;

PRESO ATTO che AREXPO con nota, prot. AREU 3675 del 27.03.2020, ha riscontrato la sopra richiamata istanza di AREU comunicando la disponibilità a cedere alcuni beni, nello stato di fatto in cui si trovano, non più in uso e da dismettere (a titolo esemplificativo e non esaustivo: armadietti spogliatoi, scrivanie, sedie e poltroncine per ufficio, scaffalature ecc.) a fronte di un pagamento simbolico dell'importo di € 1,00 + IVA;

PRESO ATTO della dichiarazione, di seguito allegata quale parte integrante e sostanziale della deliberazione, resa dal Proponente del procedimento che attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di approvare il testo del contratto di cessione di beni di varia natura indicati nell'allegato n. 2 dello stesso, il cui testo è allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, autorizzandone la firma, tra AREXPO S.p.A. e AREU;
2. di disporre che il costo simbolico derivante dalla predetta acquisizione, consistente in € 1,00 + IVA, sarà contabilizzato dall'Azienda nel Bilancio relativo all'esercizio 2020 quale corrispettivo dell'acquisizione a patrimonio dei beni che verranno elencati nel verbale di consegna di cui agli artt. 2 e 5 del contratto (allegato al presente atto) e che tali beni saranno registrati all'attivo patrimoniale secondo natura;
3. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali;
4. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul

portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

Il/La proponente del provvedimento Andrea Albonico

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA

tra

AREXPO S.p.A., con sede in Milano, via C. Belgioioso, 171, 20124, C.F. e P.I. n. 07468440966, in persona del Direttore Generale, dott. Marco Carabelli, domiciliato ai presenti fini presso la sede della società (in seguito "**Arexpo**" o anche la "**Venditrice**")

da una parte,

e

AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA con sede in Milano, Via A. Campanini n. 6, P.IVA/C.F. 03128170135, in persona del Direttore Generale, dott. Alberto Zoli, dotato dei necessari poteri (in seguito anche solo l' "**Acquirente**" o "**AREU**"),

dall'altra parte,

di seguito, individualmente anche definiti come la "**Parte**" e, collettivamente, come le "**Parti**".

Premesso che

a) Arexpo è la Società istituita con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia del 31 maggio 2011, n. IX/1789 per, tra l'altro, acquisire e mettere a disposizione di Expo 2015 le aree funzionali all'Esposizione Universale registrata per il 2015, nonché per valorizzare e riqualificare il sito espositivo ove la stessa si è svolta (in seguito anche solo il "Sito") dopo la conclusione di Expo Milano 2015;

b) a seguito della conclusione dell'evento espositivo Arexpo è rientrata nella piena ed esclusiva proprietà dell'area in cui il medesimo si è svolto nonché di una serie di beni mobili (arredi da interno e da esterno, attrezzature varie, etc.) ivi presenti ed utilizzati per l'allestimento ed il funzionamento del sito espositivo durante l'evento;

c) Arexpo ha valutato opportuno procedere all'alienazione di alcuni dei beni sua proprietà e non più in uso, con il proposito di dismetterli al fine di evitare di doverne sostenere i relativi costi;

d) con comunicazione del 25 marzo 2020, quivi allegata sub n. 1), AREU ha manifestato il proprio interesse ad acquisire alcuni dei beni da dismettere di proprietà di Arexpo da utilizzare a fronte dell'emergenza sanitaria COVID-19 attualmente in



corso nell'ambito del sistema di emergenza urgenza extraospedaliera nonché per fini formativi rivolti allo sviluppo del soccorso sanitario extraospedaliero anche dei cittadini per il tramite delle Associazioni di volontariato, a fronte del pagamento di un valore simbolico;

e) con Determina n. 29 del 27 marzo 2020, Arexpo ha autorizzato la cessione in favore di AREU dei beni da questa richiesti (di seguito i Beni) a fronte del pagamento simbolico di Euro 1,00, oltre IVA, secondo i termini e le condizioni di cui al presente contratto;

f) l'Acquirente intende accettare i Beni nelle condizioni di stato, fatto e luogo in cui gli stessi attualmente si trovano;

g) Arexpo dichiara che tale vendita ha carattere occasionale e non rientra nella sua attività d'impresa, pertanto, non è applicabile la normativa prevista in tema di garanzie dal Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005);

h) con il presente contratto (di seguito il "Contratto"), le Parti intendono disciplinare le condizioni e termini della vendita da parte di Arexpo in favore dell'Acquirente dei Beni.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue

1. PREMESSE E ALLEGATI

1.1. Le Premesse e gli Allegati del Contratto, nonché tutti i documenti nel medesimo richiamati, formano parte integrante e sostanziale del medesimo.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. Il presente Contratto disciplina, ai sensi dell'art. 1470 c.c., la cessione da parte di Arexpo, in favore dell'Acquirente, dei beni di cui all'elenco quivi allegato sub n. 2).

2.2. I Beni oggetto di cessione saranno individuati, nella loro quantità, dalle Parti in contraddittorio, in occasione della sottoscrizione del verbale di consegna (o documento di trasporto) di cui al successivo art. 5.

3. TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ

3.1. L'Acquirente accetta che la proprietà dei Beni sarà trasferita da Arexpo in suo favore soltanto una volta che Arexpo abbia ricevuto il corrispettivo di cui al successivo art. 4.



4. CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE

4.1. Per la cessione dei Beni, l'Acquirente corrisponde ad Arexpo la somma simbolica di Euro 1,00, oltre IVA.

4.2. L'importo di cui al precedente art. 4.1. dovrà essere corrisposto dall'Acquirente non appena ricevuta la fattura che sarà emessa da Arexpo ovvero entro il termine di 5 giorni dal ritiro dei beni da svolgersi secondo le modalità di cui al successivo art. 5. Il pagamento dovrà essere effettuato dall'Acquirente tramite bonifico sul Conto Corrente intestato ad Arexpo S.p.A. indicato nella fattura stessa. In caso di mancato pagamento entro il suddetto termine, Arexpo avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto.

5. CONSEGNA

5.1. Previo accordo con il Referente di Arexpo di cui al successivo art. 9.1. e successivamente alla firma del presente Contratto, l'Acquirente potrà procedere, al ritiro, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna (o documento di trasporto), dei Beni ed alla loro asportazione dal luogo in cui gli stessi si trovano al momento della sottoscrizione del presente Contratto.

5.2. L'Acquirente accetta che tutti i costi e le spese connesse allo smontaggio, ritiro, imballaggio ed al trasporto dei Beni e tutti gli altri oneri e responsabilità relativi alla presa in carico degli stessi, ivi compreso l'ottenimento di eventuali autorizzazioni o nulla osta da richiedere ad Autorità Pubbliche, e connesse con tali attività, saranno sostenuti integralmente dall'Acquirente che dovrà altresì supportare l'avvio e lo svolgimento delle relative procedure amministrative, ove necessarie *ex lege*.

5.3. L'Acquirente prende atto altresì che il medesimo potrà accedere nel luogo in cui sono conservati i Beni, secondo le modalità ed i termini che saranno indicati, per quanto di competenza, dal Referente di Arexpo.

6. GARANZIE E PRESCRIZIONI

6.1. L'Acquirente dichiara di essere informato del fatto che i Beni sono usati, e, pertanto, hanno subito un deterioramento dovuto all'uso rispetto alla loro condizione di fabbricazione, e di essere altresì informato del luogo e stato di ubicazione attuale degli stessi e che il prezzo è stato convenuto in base a tali circostanze e condizioni.

6.2. Arexpo non presta alcuna garanzia in merito a difetti o vizi dei Beni, o al loro stato di conservazione. Pertanto, nessun reclamo, pretesa, istanza, potrà essere avanzata



dall'Acquirente nei confronti di Arexpo per contestazioni inerenti alle caratteristiche o alle qualità dei Beni.

6.3. L'Acquirente si impegna ad usare i Beni in modo tale da non recare alcun pregiudizio all'immagine di Arexpo.

6.4. Nessuna disposizione o clausola del Contratto potrà in alcun modo essere interpretata nel senso di attribuire all'Acquirente qualsivoglia diritto sui marchi di Arexpo e in particolare sul marchio "Arexpo" e "MIND".

7. DISPOSIZIONI GENERALI

7.1. L'eventuale tolleranza di una delle Parti verso comportamenti dell'altra posti in essere in violazione di una qualunque disposizione del presente Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalla disposizione violata né al diritto di esigere il corretto adempimento di tutte le disposizioni del Contratto.

7.2. L'Acquirente non potrà, senza l'autorizzazione scritta di Arexpo, cedere, concedere o comunque trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, il Contratto e i diritti e gli obblighi da questo discendenti.

7.3. Il mancato o ritardato esercizio di un diritto spettante ad una Parte ai sensi del Contratto non costituisce rinuncia allo stesso.

7.4. Il Contratto rappresenta la complessiva intesa raggiunta dalle Parti sullo specifico oggetto dello stesso. Ogni precedente accordo deve ritenersi annullato e sostituito.

8. LEGGE APPLICABILE E FORO DELLE CONTROVERSIE

8.1. Il Contratto è sottoposto alla legge italiana ed in particolare alle norme del Codice Civile sulla vendita. Le Parti sottoporranno le controversie derivanti dal Contratto al Foro di Milano.

9. REFERENTI

9.1. Le Parti danno atto che qualsiasi comunicazione comunque riferibile al Contratto dovrà essere indirizzata come segue:

- per Arexpo S.p.A., in Via C. Belgioioso n. 171, 20157 Milano, all'attenzione dell'ing. Vincenzo Buompastore (e-mail vincenzo.buompastore@arexpo.it).
- per AREU, in Via A. Campanini n. 6, 20124 Milano, all'attenzione del dott. Alberto Zoli (e-mail a.zoli@areu.lombardia.it).

10. RISERVATEZZA



10.1. Le informazioni, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all'esecuzione del Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto. Pertanto, l'Acquirente si obbliga a mantenere riservati tali informazioni, metodi e/o dati, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del Contratto, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualunque titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

11. TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

11.1. Ai sensi ed agli effetti del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR"), le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che, nell'esecuzione delle attività previste dal presente Contratto, i dati personali relativi a ciascuna di esse saranno trattati per finalità connesse all'esecuzione di tale Contratto ai sensi dell'art. 6.1, lett. b) del GDPR, anche con l'ausilio di mezzi elettronici ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

Si allega:

- 1) Manifestazione di interesse del 25 marzo 2020;
- 2) Elenco beni oggetto di compravendita.

Milano, li 27 marzo 2020

Per Arexpo S.p.A.

Dott. Marco Carabelli

Per AREU

dott. Alberto Zoli

ALLEGATO N. 2 – ELENCO BENI OGGETTO DI CESSIONE

ARMADIETTI SPOGLIATOI

ARMADIETTI PER BORSE E CELLULARI

SCRIVANIE

CASSETTIERE PER UFFICIO

SEDIE E POLTRONCINE PER UFFICIO

SCAFFALATURE VARIE

TENDIFLEX

TAVOLI

MONITOR VARI/TECNOLOGIE

PORTA ESTINTORI

MOBILI D'UFFICIO VARI

PROPOSTA DI DELIBERA N. 132/2020

Oggetto: ACQUISIZIONE BENI MOBILI DI PROPRIETA' DI AREXPO S.P.A.

Attestazione

Il/La sottoscritto/a, in qualità di proponente, attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui all'oggetto.
La presente attestazione costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento di cui all'oggetto.

Milano, 01/04/2020

Il/La proponente del provvedimento

ALBONICO ANDREA

(La presente delibera è sottoscritta digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)